

(tribunale formato da mons. vicario patriarcale con l'assistenza di tre nobili deputati) deliberò che tutti « i libri condotti in Venezia non potessero esser tratti di dogana, se prima non venivano dai patroni di essi libri notificati in riguardo alla quantità e qualità al prelodato sacro tribunale, presso il quale dovevano rimanere le notifiche per evitare le fraudi. »

Con legge poi del consiglio dei X, il 19 marzo 1562, fu stabilito, che la revisione dei libri o censura, fosse assoggettata ai riformatori dello studio di Padova, i quali, veduti i certificati dei rispettivi censori e dell'inquisitore, davano agli stampatori la relativa licenza, che doveasi inserire od al principio od al fine dell'opera.

Siccome però non bastarono tutte le leggi del consiglio dei X e dei pregadi a tener in freno gli abusi, che in materia sì rilevante o la malizia o lo smodato interesse aveano introdotti, così il consiglio dei X, con legge 17 settembre 1566, stabilì, che in appresso tutte le ottenute licenze fossero senza spesa presentate e registrate in apposito libro da conservarsi nell'uffizio ossia magistrato degli esecutori contro la bestemmia, confermando le pene, o pecuniarie o personali, contro i violatori anteriormente già comminate.

Al cadere della repubblica, i tre riformatori dello studio di Padova erano : Marco Zeno cavaliere, Antonio Cappello, cavaliere e proc., Francesco Pesaro, cavaliere e proc.

Ed era inquisitore il M. R. P. Fr. Tommaso Mascheroni dell'ordine de' Predicatori del santo Uffizio.

I censori e revisori poi non aveano luogo proprio, ma gli scritti e le opere da stamparsi o ristamparsi portavansi all'uffizio della santa inquisizione, cui spettava assegnarli all'uno od all'altro dei censori, i quali nella maggior parte erano ecclesiastici, e tutti eletti dal senato.

All'istante in cui cessò la veneta repubblica, erano delle censorie mansioni (oltre il p. inquisitore suindicato) incombenzati :

2.^o Il M. R. P. Fr. Pio Giuseppe Triva, commissario generale del santo Uffizio.